

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 868

Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di infrastrutture e servizi di trasporto

28/04/2024 - 05:48

Indice

1. DDL S. 868 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 868.....	4
1.3. Trattazione in Commissione.....	13
1.3.1. Sedute.....	14
1.3.2. Resoconti sommari.....	15
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali).....	16
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 159 (pom.) del 24/01/2024.....	17
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 194 (ant.) del 21/03/2024.....	23
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 203 (ant.) del 04/04/2024.....	29
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 60 (pom.) del 09/04/2024.....	37
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 204 (pom.) del 09/04/2024.....	38

1. DDL S. 868 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 868

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 868

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BASSO** , **FURLAN** , **GIACOBBE** , **ROJC** e **NICITA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 2023

Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di infrastrutture e servizi di trasporto Onorevoli Senatori. - Il 14 agosto 2018 alle ore 11:36 crolla il Ponte Morandi. Quel giorno a Genova non è crollato solo un ponte, ma anche la fiducia nell'integrità delle infrastrutture italiane e nella responsabilità dello Stato di garantire la sicurezza dei suoi cittadini. Quel giorno, quarantatré persone hanno perso la vita, in quello che non fu solo un disastro strutturale, ma anche un fallimento istituzionale. Le quarantatré vite innocenti portate via sono un monito doloroso alla negligenza e all'incuria che hanno permesso che una struttura così critica arrivasse a un punto così tragico. Le famiglie delle vittime e l'intera Nazione chiedono giustizia e risposte; eppure sono lasciate a fare i conti con un vuoto inspiegabile e un senso di abbandono da parte di coloro che avrebbero dovuto proteggerli. In questo tragico episodio, la responsabilità dello Stato non è solo una questione tecnica o burocratica, ma un impegno etico e morale irrisolto nei confronti di coloro che continuano a soffrire le conseguenze di tale negligenza.

PARTE 1 - L'INIZIATIVA

1. La ratio del disegno di legge

Il presente disegno di legge prende spunto dalla versione proposta dal Comitato ricordo vittime Ponte Morandi e contiene disposizioni che prevedono il riconoscimento legislativo di uno *status* giuridico di cui godrebbero le vittime di eventi dannosi derivanti dall'incuria legata alla gestione di infrastrutture o servizi di trasporto.

A queste persone dovrebbero essere riconosciuti alcuni benefici individuati sulla scorta dell'esperienza concretamente vissuta dai familiari delle vittime del crollo del Ponte Morandi, attingendo marginalmente ad alcune delle misure che già oggi si applicano ad altre categorie di vittime, quali quelle del terrorismo, della criminalità organizzata e le vittime del dovere.

Alla base di tale iniziativa legislativa risiede una valutazione di carattere storico: nel passato del nostro Paese si sono verificati fenomeni, quali il terrorismo e la criminalità organizzata, che hanno scosso profondamente la collettività che ha assistito ad eventi dannosi nell'ambito dei quali cittadini inermi e incolpevoli sono rimasti vittime, andando incontro alla morte o a gravi lesioni permanenti. Proprio in ragione di tale diffusa sensibilità nell'opinione pubblica lo Stato ha ritenuto corretto intervenire a tutela delle vittime.

Per quanto riguarda i soggetti colpiti da tali avvenimenti e i relativi familiari, lo Stato è intervenuto, a più riprese, prevedendo la creazione di *status* giuridici *ad hoc* - le vittime del dovere, le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - che approntano una tutela mediante l'erogazione di benefici in termini economici e previdenziali, nonché agevolazioni sotto il profilo dell'accesso all'istruzione, dell'erogazione delle prestazioni sanitarie e dell'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Il principio su cui tali interventi si fondano è quello della solidarietà sociale, secondo il quale l'intervento dello Stato-sotto forma di sostegno alle vittime - costituisce una misura di civiltà sociale e

giuridica necessaria e coerente con la diffusa percezione che quel tipo di eventi, nel colpire i diretti interessati, offende l'intera comunità civile, che ritiene doveroso fare sentire alle vittime il proprio abbraccio e la propria tutela.

Negli ultimi vent'anni in Italia si è purtroppo avuto modo di assistere a svariati tragici eventi collegati all'incuria di beni contraddistinti dalle caratteristiche di cui sopra, ovverosia una connessione con l'erogazione di servizi pubblici o di interesse economico generale, soprattutto nel settore dei trasporti. Tali eventi hanno suscitato nel Paese un senso di unità e di co-responsabilità che è in qualche modo accostabile a ciò che in passato accadeva di fronte ai tragici attacchi del terrorismo o della criminalità organizzata.

A titolo meramente esemplificativo, oltre al crollo del Ponte Morandi si ricordino la tragedia ferroviaria di Viareggio, l'incidente del pullman di Avellino. Questi fatti, per le caratteristiche presentate, chiamano in causa lo Stato (a prescindere dalla qualificazione giuridica) nella gestione delle proprie infrastrutture di trasporto nei confronti della collettività, duramente colpita sia in termini di perdite di vite umane, sia dal punto di vista del venir meno di punti di riferimento istituzionali che fungano da garanzia per la sicurezza dei cittadini.

Analogamente, devono essere ricomprese nel suddetto novero le ipotesi in cui si verifichi un evento dannoso - arrecante danni alla comunità dei consociati - conseguente all'incuria su edifici quali ospedali, scuole, università, tribunali o qualunque struttura collegata all'erogazione di un servizio pubblico o di interesse economico generale. Si ricordi a tal proposito, ad esempio, il crollo di alcune strutture scolastiche e universitarie avvenuto negli ultimi anni.

Ebbene, in tutti questi casi l'opinione pubblica si è sentita, in maniera autentica, direttamente colpita. L'intervento dello Stato si rende allora necessario e doveroso, dal momento che sono individuabili alcune caratteristiche comuni: tali infrastrutture e servizi sono infatti funzionali all'erogazione - diretta o tramite un concessionario - di servizi pubblici o di interesse economico generale, mediante i quali si assolve al soddisfacimento di utilità essenziali per la comunità dei cittadini quali il trasporto espressione della libertà di movimento.

I cittadini, a loro volta, nella fruizione di tali servizi fanno affidamento (direttamente o indirettamente) nello Stato, rimettendo ad esso la propria incolumità: così accade nel momento in cui ci si mette alla guida della propria automobile e si attraversano strade, ponti e gallerie; così accade quando si sale su un treno o un autobus per un viaggio o comunque per godere della propria libertà di circolazione. Si tratta sempre di beni strumentali all'esercizio di diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra Carta costituzionale e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è Paese firmatario.

Eventi dannosi collegati a circostanze come quelle sopra citate possono legittimamente - prescindendo da quelle che sono le responsabilità accertate e i risarcimenti previsti in sede giudiziale - configurare un intervento da parte dello Stato quale depositario di una posizione - non tanto giuridica quanto simbolica (nel senso etimologico del termine) - di gestione, controllo e garanzia della sicurezza e del benessere dei consociati, che come tale ha il dovere morale e istituzionale di farsi carico delle conseguenze negative di eventi tragici connessi all'erogazione di tali servizi pubblici.

È quindi innanzitutto una questione di civiltà quella che impone all'ordinamento giuridico di far sentire la propria vicinanza alle vittime innocenti di eventi dannosi come quelli descritti e fare sì che esse possano veder ufficialmente riconosciuta la propria posizione e, seppur in maniera insufficiente, trovare un ristoro per le perdite subite.

2. I servizi rispetto ai quali vengono individuati gli eventi

Per l'individuazione delle categorie di servizi rispetto ai quali si invoca la tutela prevista dal presente disegno di legge, si è fatto riferimento implicito ai concetti di servizio pubblico e servizio di interesse economico generale nonché al concetto di infrastruttura.

Proprio per questo si è ritenuto di fare integrale rinvio alle attività coperte dal controllo e dall'iniziativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti, *authority* indipendente cui è demandata proprio la regolazione di quelle attività considerate di interesse pubblico.

3. La modalità con cui individuare gli eventi che danno diritto ai benefici

Nell'individuazione degli eventi che si auspica siano coperti dalle garanzie di cui alla presente proposta, si è cercato di abbracciare tutte le possibili omissioni che siano riconducibili al concetto di incuria:

I. In questo senso l'espressione vittime di eventi dannosi conseguenti a carenze, vizi, difetti, omissioni nella progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza, controllo, funzionamento, regolazione di infrastrutture di trasporto e di servizi di trasporto soggetti alla competenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti, siano essi erogati direttamente dallo Stato o in regime di concessione o convenzione contenuta nell'articolo 1 va intesa nel senso che:

sono da intendersi relativi alle azioni di progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza, controllo, funzionamento, regolazione, oltre che le omissioni - cui l'elenco di azioni è legato dalla preposizione articolata « nella » -, anche le carenze, i vizi e i difetti nelle stesse;

analogamente, deve intendersi riferita alle infrastrutture e ai servizi di qualunque tipo non solo l'azione della regolazione - legata all'elenco suddetto dalla preposizione semplice « di » -, ma anche le restanti azioni citate, quali la progettazione, la costruzione, la gestione, la manutenzione, la vigilanza, il controllo e il funzionamento.

Non si ignora come l'individuazione e la qualificazione degli eventi dannosi così individuati debba essere primariamente demandata all'autorità giudiziaria. È vero che eventi di questo tipo richiedono all'autorità giudiziaria attività di accertamento complesse che implicano tempi molto lunghi. È però altrettanto vero che l'accertamento giudiziario è finalizzato all'individuazione delle specifiche responsabilità penali e civili delle persone e dei soggetti direttamente coinvolti. Per quello che attiene alle finalità del presente disegno di legge, è invece sufficiente la più semplice analisi dell'evento necessaria per verificare la riconducibilità dell'episodio dannoso alle categorie descritte nel testo del disegno di legge medesimo.

Si è ritenuto che tale qualificazione, che pure può valersi dei contributi emergenti dagli accertamenti giudiziari, possa essere efficacemente compiuta dal Presidente del Consiglio dei ministri in tempi tali da permettere il riconoscimento dello *status* di vittime alle persone colpite da tali eventi in tempi più rapidi rispetto a quelli dell'accertamento giudiziale. Per questa finalità il lavoro del Presidente del Consiglio dei ministri viene agevolato dal richiamo agli articoli del codice penale che puniscono i disastri nel campo dei trasporti, conferendo però al Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di qualificare alla stregua di incuria anche fatti che, pur non rientrando necessariamente nella qualificazione giuridica della norme penali citate, tuttavia possano rientrare nella fattispecie prevista dall'articolo 1.

PARTE 2 - MISURE DI INTERVENTO

Accanto al lavoro finalizzato alla specifica individuazione degli eventi e delle situazioni in cui il provvedimento in esame opererà, si è reso necessario un approfondimento volto a perimetrare le misure che possano porsi come concreto aiuto per le persone che di tali eventi si trovino ad essere vittima.

Il presente disegno di legge, sulla scorta dell'esperienza vissuta dai familiari delle vittime del Ponte Morandi, ipotizza una serie di interventi che possano andare incontro ad alcune delle principali esigenze con cui devono misurarsi le vittime di tali accadimenti.

Ciò è stato fatto individuando nuove misure che si affiancano ad altri benefici già previsti per altre categorie di vittime.

I. Interventi immediati

a) IL VISSUTO

i. L'esperienza dei parenti delle vittime del Ponte Morandi ha fatto emergere una presenza insufficiente dello Stato e, più in generale, delle istituzioni, nelle settimane e nei mesi che hanno seguito il tragico evento;

ii. Da un lato, sicuramente, si è riscontrata la totale assenza di un supporto psicologico per affrontare l'accaduto, ma il vissuto degli appartenenti al Comitato è univoco nel riportare anche e soprattutto un

senso di solitudine e di abbandono nel momento in cui le persone hanno dovuto affrontare le difficoltà burocratiche connesse al decesso e tutte le ulteriori necessità pratiche legate alla ripresa della vita quotidiana con i relativi riflessi di spesa, cui si aggiungono, spesso, le difficoltà economiche, specie quando la persona deceduta era portatrice di reddito;

iii. Secondo l'esperienza del Comitato le difficoltà che devono essere affrontate nell'immediato afferiscono a diversi ordini di problemi:

1. di carattere relazionale e psicologico;
2. di carattere burocratico;
3. di carattere legale;
4. di carattere economico.

b) L'INTERVENTO ECONOMICO IMMEDIATO

i. In questo senso l'intervento principale che si ritiene possa costituire valido contenuto di una legge a sostegno alle vittime di futuri eventi di incuria è la messa a disposizione di ciascuna famiglia di una somma di denaro *una tantum* e a fondo perduto, indipendente ed ulteriore rispetto ai risarcimenti danni, di misura significativa per quanto non paragonabile ad un vero e proprio risarcimento.

ii. Tale misura risulterebbe idonea ad offrire una temporanea tranquillità per affrontare i periodi immediatamente successivi all'evento, garantendo alle persone, a mero titolo di esempio:

1. di fare fronte alle spese funerarie;
2. di permettere ai familiari che ne abbiano necessità di ricorrere ad un supporto psicologico;
3. di rivolgersi a professionisti cui delegare la gestione di tutte o alcune delle necessità burocratiche.

iii. A ciò, ovviamente, si aggiunge poi il dato per cui sovente alla perdita di un congiunto corrisponde anche la perdita di una fonte di reddito familiare.

iv. Questa somma, sulla base dell'esperienza vissuta dai membri del Comitato, viene individuata nella misura di non meno di euro 100.000 per ogni vittima, incrementabile fino ad un massimo di euro 200.000 a discrezione del prefetto (o dell'eventuale commissario per l'emergenza) a seconda del singolo caso, avendo a riguardo alla specifica situazione economica e sociale di ogni nucleo familiare.

v. Le modalità per l'individuazione dei destinatari di tale somma possono essere valutate. La proposta prevista nel disegno di legge è modellata su precedenti formulazioni legislative, in particolare in conseguenza del disastro di Viareggio.

vi. Per dare sostanza ed efficacia a questo tipo di sostegno risulta necessario che l'aiuto economico intervenga in tempi il più possibile brevi, possibilmente nei giorni immediatamente successivi all'evento, prevedendo di dividere l'erogazione in più *tranche* di pagamento (20 per cento entro sette giorni dall'evento; 40 per cento entro tre mesi; residuo 40 per cento entro 9 mesi).

c) IL SUPPORTO BUROCRATICO

i. Al fine di supportare le famiglie nella gestione delle pratiche che richiedano un contatto con le pubbliche amministrazioni, al di là delle competenze proprie della Protezione civile, le prefetture dei luoghi di residenza delle vittime nominano un *tutor* individuato all'interno della pubblica amministrazione che si porrà a disposizione di ciascuna delle famiglie per le necessità connesse al riconoscimento delle misure previste dalla legge in questione.

ii. In questo senso il *tutor* finirebbe per essere, per le famiglie di ogni vittima, il punto di riferimento di un'iniziativa complessiva dello Stato.

iii. Il disegno di legge prevede una forma minimale di intervento tutoriale che potrebbe tuttavia eventualmente assumere le forme di una sorta di « unità di intervento immediato » che coinvolga tutte le figure chiamate ad offrire i supporti individuati dalla legge.

2. Interventi di medio periodo - La libertà nelle scelte legate alla domanda di giustizia

a) IL VISSUTO - LE SCELTE DI FRONTE ALLE OFFERTE RISARCITORIE

i. Un particolare elemento di sofferenza per i membri del Comitato ricordo vittime Ponte Morandi è

emerso in relazione alla libertà nella valutazione delle proposte risarcitorie da parte delle assicurazioni dei soggetti ipotizzati come possibili responsabili dell'evento.

ii. Molte famiglie, infatti, si sono trovate nella condizione di dover accettare la proposta risarcitoria al fine di reperire in tempi ragionevoli risorse economiche necessarie per il mantenimento della famiglia, non potendosi permettere di attendere la fine del processo per una quantificazione del danno subito.

iii. La variabile « tempo » ha rappresentato un fattore condizionante che ha influito sulla scelta se accettare o meno la proposta risarcitoria, con la conseguenza che la firma della transazione ha inibito la possibilità di partecipare pienamente al processo penale, luogo che simbolicamente e concretamente, rappresenta la sede in cui avanzare la domanda di giustizia.

b) IL VISSUTO - LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE

i. Sotto diverso profilo per molti membri del Comitato la partecipazione fisica alle udienze del processo penale riveste una notevole importanza direttamente attinente alla domanda di giustizia. Ciò non di meno tale partecipazione spesso incontra difficoltà rappresentate dalla necessità di richiedere permessi lavorativi non automatici in quanto la presenza delle persone offese non è necessitata da norme processuali.

c) INTERVENTO ECONOMICO - L'ANTICIPO DI RISARCIMENTO

i. In relazione alla prima delle questioni proposte, un concreto intervento di sostegno potrebbe individuarsi nella possibilità per gli eredi di chiedere allo Stato l'elargizione di una somma di proporzioni significative associata all'attribuzione a favore dello Stato stesso di un diritto di rivalsa.

ii. Tale somma potrebbe essere individuata in misura pari al 70 per cento delle somme previste a titolo di danno nelle tabelle del tribunale di Milano.

iii. La somma così erogata verrà poi recuperata dallo Stato nel momento in cui l'erede conseguirà il risarcimento da parte del responsabile dell'evento.

iv. La misura si porrebbe anche come intervento residuale solidaristico nel caso in cui l'evento non dovesse vedere il riconoscimento di un responsabile in seno al procedimento penale.

v. Peraltro, la previsione del meccanismo di rivalsa a favore dello Stato garantirebbe lo stesso anche di fronte all'eventuale inerzia da parte dell'erede rispetto ad iniziative civilistiche.

d) I PERMESSI LAVORATIVI PER PARTECIPARE AL PROCESSO

i. In relazione al secondo dei profili sopra individuati si potrebbe prevedere altresì il diritto degli eredi a godere di permessi lavorativi per poter partecipare alle udienze del processo.

e) IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

i. Sul modello già previsto per altre categorie di vittime potrebbe prevedersi la facoltà per le persone offese di accedere al patrocinio a spese dello Stato in deroga alle limitazioni reddituali previste dal disegno di legge.

3. Interventi di lungo periodo

a) LE ASSUNZIONI DIRETTE

i. Sul modello già previsto per altre tipologie di vittime, il Comitato propone con convinzione la possibilità di accedere alle assunzioni dirette da parte dello Stato.

ii. Della misura dovrebbero poter godere in primo luogo gli orfani, ma potrebbe essere previsto un meccanismo che estenda tale facoltà ad altri parenti delle vittime in situazioni di particolare debolezza che potrebbero essere valutate dal Governo caso per caso.

b) GLI INTERVENTI PENSIONISTICI

i. L'esperienza dei membri del Comitato ricordo vittime Ponte Morandi, soprattutto dei genitori che hanno perduto i figli, ricorda che il lavoro rappresenta, da un punto di vista emotivo, un sostegno imprescindibile soprattutto nei mesi successivi all'evento, divenendo però col tempo un impegno a volte insopportabile.

ii. In questo senso, pertanto, il riconoscimento di contributi figurativi potrebbe rappresentare un

tangibile segno di solidarietà dello Stato verso persone che hanno subito un lutto molto grave.

iii. L'intervento potrebbe modellarsi (anche con diverse caratteristiche e entità) sulla misura prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 206 del 2004 prevista per le vittime di fatti di terrorismo e stragi di tale matrice.

c) BORSE DI STUDIO

i. Sul modello dell'articolo 4 della legge n. 407 del 1998 potrebbero essere previste borse di studio per gli orfani delle vittime dell'incuria.

4. Interventi per i cittadini stranieri

a) Alcune delle persone decedute nel crollo del Ponte Morandi sono cittadini stranieri non residenti in Italia. I parenti di costoro non potrebbero beneficiare di molte delle misure previste dalla nuova legge. Potrebbe quindi assumere ulteriore e pregnante significato la previsione di una speciale elargizione nella misura che il governo valuterà come la più adeguata.

b) Sotto diverso profilo, per i cittadini stranieri residenti in Italia con permesso o carta di soggiorno deceduti nell'evento, una misura *latu sensu* risarcitoria potrebbe essere la concessione della cittadinanza italiana ai familiari stretti (coniuge/convivente, figli, fratelli, sorelle, genitori) della persona deceduta purché siano anch'essi residenti in Italia da più di cinque anni.

5. Onoreficenza

a) Concessione dell'onoreficenza di « vittima dell'incuria » ai familiari stretti (coniuge/convivente, figli, genitori e, in mancanza, a fratelli/sorelle) della persona deceduta da parte del Presidente della Repubblica.

6. Norma provvisoria

a) Istanza del Comitato è che i benefici previsti dal presente disegno di legge, pensati per chi si trovi un domani in condizioni analoghe a quelle vissute dai membri del Comitato stesso, vengano integralmente riconosciuti anche alle vittime del crollo del Ponte Morandi e alle vittime di altri successivi eventi precedenti all'entrata in vigore della norma individuati dal Governo come meritevoli di tutela.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

OGGETTO E AMBITO

DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Oggetto)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per « vittime dell'incuria » i soggetti di cui all'articolo 2 che si trovano nella condizione di vittime di eventi dannosi conseguenti a carenze, vizi, difetti, omissioni nella progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza, controllo, funzionamento, regolazione di infrastrutture di trasporto e di servizi di trasporto soggetti alla competenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti, siano essi gestiti o erogati direttamente dallo Stato o in regime di concessione o convenzione.

Art. 2.

(Soggetti destinatari)

1. I benefici introdotti dalla presente legge spettano a:

a) coniuge, genitori e figli, nonché fratelli o sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, nonché l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva;

b) soggetti, anche non parenti né affini né legati da rapporto di coniugio, da unione civile o da relazione affettiva, che risultino conviventi e a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

c) chiunque subisca un'invalidità permanente superiore al 50 per cento per effetto di lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1.

2. Sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

Art. 3.

(Ambito di applicazione temporale)

1. I benefici di cui alla presente legge sono riconosciuti alle vittime e ai superstiti degli eventi di cui all'articolo 1 verificatisi successivamente alla data del 13 agosto 2018.

Art. 4.

(Individuazione degli eventi dannosi)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, individua gli eventi dannosi di cui all'articolo 1, ai fini del riconoscimento dei benefici introdotti dalla presente legge, con particolare riferimento alle proporzioni dell'evento, al numero delle vittime e delle persone che hanno riportato lesioni, ai danni prodotti e al pericolo generato.

2. Sono altresì considerati eventi dannosi quelli richiamati agli articoli 428, 430, 432, terzo comma, del codice penale.

Capo II

MISURE ECONOMICHE DIRETTE

Art. 5.

(Intervento economico immediato)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 è attribuita una somma non inferiore ad euro 100.000 per fare fronte all'emergenza.

2. La somma di cui al comma 1 è quantificata dal prefetto del luogo di residenza in ragione delle caratteristiche dell'evento, del numero dei componenti del nucleo familiare e delle effettive esigenze accertate anche in relazione alle condizioni economiche del nucleo stesso e può essere aumentata fino ad un massimo di euro 200.000 per ciascun nucleo.

3. La somma è elargita nei seguenti ratei :

a) nella misura del 20 per cento entro sette giorni dall'evento che ha portato alla morte delle persone;

b) nella misura del 40 per cento entro tre mesi dall'evento che ha portato alla morte delle persone;

c) nella misura del residuo 40 per cento finale entro nove mesi dall'evento che ha portato alla morte delle persone.

4. L'intervento economico immediato di cui al comma 1, spettante alla famiglia delle persone decedute a seguito degli eventi di cui all'articolo 1, è assegnato e corrisposto per ciascuna vittima al membro della famiglia individuato secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) al convivente *more uxorio*;

d) ai genitori;

e) a fratelli e sorelle se conviventi a carico;

f) a conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

g) a fratelli e sorelle non conviventi.

5. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza *more uxorio*, l'elargizione di cui al comma 1 è assegnata al convivente *more uxorio* con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 4.

Art. 6.

(Anticipo risarcimento)

1. Gli eredi delle persone decedute a causa degli eventi di cui alla presente legge possono richiedere un anticipo del risarcimento dei danni pari al 70 per cento di quanto previsto dalle tabelle del tribunale di Milano.

2. Rispetto alle somme elargite è riconosciuto allo Stato un diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili del fatto. Tale diritto di rivalsa opera anche in caso di inerzia dell'erede rispetto ad iniziative civilistiche miranti al recupero della residua quota di danno.

3. Il diritto di rivalsa non opera quando il procedimento penale si conclude senza il riconoscimento di un responsabile.

Capo III

MISURE DI SOSTEGNO

Art. 7.

(Tutor per supporto burocratico)

1. Le prefetture-uffici territoriali del Governo competenti per territorio con riferimento alla residenza della vittima nominano un *tutor*, individuato all'interno della pubblica amministrazione, il quale affianca ciascuna famiglia per le necessità connesse al riconoscimento delle misure previste dalla presente legge.

Art. 8.

(Permessi lavorativi)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 sono concessi permessi lavorativi per consentire loro la partecipazione alle udienze del processo penale finalizzato all'accertamento delle cause dell'evento e all'individuazione dei responsabili.

Art. 9.

(Patrocinio a spese dello Stato)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 10.

(Assunzioni dirette)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge godono del diritto al collocamento obbligatorio nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

Art. 11.

(Interventi pensionistici)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano le misure previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Art. 12.

(Borse di studio)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano le misure previste dall'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407.

Art. 13.

(Onorificenza)

1. Ai familiari stretti della persona deceduta a causa degli eventi di cui all'articolo 1, il Presidente della Repubblica concede l'onorificenza di « vittima dell'incuria ».

2. Ai fini del presente articolo sono « familiari stretti »:

a) il coniuge o convivente;

b) i figli;

c) i genitori;

d) i fratelli e le sorelle.

Capo IV

MISURE PER CITTADINI
STRANIERI

Art. 14.

(Misure economiche aggiuntive)

1. Per i cittadini stranieri si applicano le misure di cui al capo II, con un incremento del 20 per cento delle somme previste.

Art. 15.

(Cittadinanza italiana)

1. Ai familiari stretti, come individuati dall'articolo 13, comma 2, dei cittadini stranieri residenti in Italia con permesso di soggiorno deceduti a causa degli eventi di cui all'articolo 1, qualora già non ne godano, è concessa la cittadinanza italiana, purché gli stessi siano residenti in Italia da almeno cinque anni.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 17.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 159 (pom.) del 24/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2024

159^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - **RENZI e altri. - *Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione* (Seguito dell'esame congiunto e sospensione)**

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, mercoledì 24 gennaio.

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, propone di adottare il disegno di legge costituzionale n. 935, d'iniziativa governativa, come testo base per il seguito dell'esame.

Non essendovi un orientamento unanime, si passa alla votazione della proposta del relatore.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, annuncia la contrarietà alla proposta del relatore, ritenendo che maggioranza e Governo dovrebbero valutare di sospendere l'*iter* e concordare con le opposizioni un percorso comune.

Sottolinea che il Partito democratico non è pregiudizialmente contrario alla possibilità di rafforzare i poteri del Presidente del Consiglio, tanto che presenterà emendamenti in tal senso, qualora il disegno di legge costituzionale del Governo fosse adottato come testo base.

Conferma invece che l'elezione diretta del Premier rappresenta una difficoltà insormontabile per la sua parte politica. Rileva tra l'altro una contraddizione negli interventi in replica del relatore e del Ministro, avendo il primo ricordato che il premierato è una forma di presidenzialismo - e su questo

concorda - mentre la rappresentante del Governo ha assicurato che con la riforma in esame si resta nel perimetro del modello di Governo parlamentare.

In realtà, se la sfiducia al Governo determina lo scioglimento delle Camere, è evidente che il Parlamento non dispone di un potere effettivo, se non quello di suicidarsi.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) condivide l'obiettivo della riforma costituzionale di assicurare maggiore stabilità ai Governi, tuttavia sul disegno di legge costituzionale n. 935 sono emerse criticità così significative da richiedere una modifica radicale del testo, che quindi sarebbe preferibile riscrivere *in toto*. Annuncia pertanto un voto contrario sulla proposta del relatore.

Qualora il disegno di legge costituzionale del Governo fosse adottato come testo base, la sua parte politica non si sottrarrà al tentativo di introdurre miglioramenti, con emendamenti volti a riproporre il modello tedesco, con sistema elettorale proporzionale e preferenze, nonché sfiducia costruttiva.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) sottolinea che, se si considera la sostanza del provvedimento, si deve concludere che il progetto di riforma non indebolisce l'assetto istituzionale vigente né riduce i poteri del Presidente della Repubblica. Inoltre, la forma di Governo parlamentare è confermata, essendo sempre prevista per il Parlamento la possibilità di accordare o revocare la fiducia al Governo.

Ribadisce che l'elezione diretta del Premier è un fattore essenziale della riforma, perché uno degli obiettivi è proprio quello di riconoscere ai cittadini il diritto di scegliere il Presidente del Consiglio. Se le opposizioni ritengono che tale aspetto sia dirimente, sarà difficile individuare un percorso condiviso, anche perché la minoranza sembra perseguire un modello diametralmente opposto a quello in esame, nonostante i tentativi di dialogo compiuti finora da maggioranza e Governo e l'annuncio della disponibilità ad accogliere alcune proposte di modifica.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto favorevole sulla proposta del relatore.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea che il Movimento 5 Stelle è contrario all'adozione del disegno di legge costituzionale n. 935 come testo base, poiché il progetto di riforma non si limita a prevedere l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma modifica profondamente l'assetto istituzionale del Paese. Per conseguire l'obiettivo della stabilità degli Esecutivi e dell'attuazione delle linee programmatiche, si potrebbero scegliere soluzioni alternative, come quella di rispettare rigorosamente i limiti per la decretazione d'urgenza, di cui al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, restituendo alle Camere la primazia nell'esercizio della funzione legislativa.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) esprime un voto favorevole all'adozione del testo base proposto dal relatore, che è stato predisposto dal ministro Casellati dopo una lunga fase di interlocuzione con esperti e forze politiche e sociali, nel tentativo di mediare all'interno della maggioranza e con la minoranza.

Sottolinea che vi è stato un ampio dibattito non solo sull'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma anche su altre questioni, su cui è già stata anticipata dal relatore la disponibilità ad accogliere modifiche significative.

Ritiene che sarà impossibile un confronto costruttivo se le forze politiche non rinunciano a strumentalizzare la riforma, per attribuirsi il merito della sua approvazione o bocciatura. Pertanto, invita a discutere nel merito i singoli argomenti, con l'auspicio che le opposizioni intendano accogliere l'apertura offerta dalla maggioranza.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto favorevole, ritenendo sufficientemente chiariti i dubbi circa il rischio di incidere sui poteri del Presidente della Repubblica, il quale resta su un piano differente da quello del Presidente del Consiglio, come precisato dal Ministro in sede di replica.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) precisa che il disegno di legge costituzionale n. 830, presentato da Italia Viva, ha in comune con il testo d'iniziativa governativa solo l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma se ne discosta per molti aspetti.

Considerato che quello che si propone di adottare come testo base presenta numerose criticità, che tra l'altro la maggioranza già si appresta a correggere, per esempio con riferimento al premio di maggioranza e alla staffetta tra Premier eletto ed eventuale sostituto, sarebbe più opportuno ripartire da capo con un nuovo disegno di legge costituzionale, che superi fin dall'inizio le obiezioni più consistenti.

Annuncia pertanto un voto contrario.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole sulla proposta del relatore per l'adozione del testo base, riservandosi di esprimere le considerazioni di merito in sede di esame degli emendamenti. Auspica quindi la possibilità di apportare i correttivi prefigurati dal relatore, al fine di migliorare il testo del disegno di legge governativo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) dichiara il proprio voto contrario sull'adozione del disegno di legge costituzionale n. 935 come testo base, ritenendo che sarebbe preferibile modificare prima la legge elettorale, per riavvicinare l'elettorato alla partecipazione alla vita pubblica. Oltre al problema della stabilità degli Esecutivi, infatti, bisognerebbe considerare anche il *deficit* di rappresentanza che ormai si verifica da diversi anni.

A suo avviso, sarebbe un errore pensare di risolvere la crisi della politica attraverso le modifiche costituzionali, soprattutto se la maggioranza pretenderà di procedere senza cercare una sintesi con le opposizioni. Sottolinea che il ricorso ai Governi tecnici, ai quali la sua parte politica non ha mai votato la fiducia, è stato determinato non dai difetti dell'attuale forma di Governo, ma da una crisi del sistema politico molto più complessa, che investe anche i partiti e tutti i corpi intermedi.

In conclusione, ribadisce come la riforma costituzionale non rappresenti la priorità per il Paese.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) annuncia un voto contrario sull'adozione del testo base proposto dal relatore per i motivi già illustrati in discussione generale. Auspica, tuttavia, che sia possibile apportare i miglioramenti annunciati.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva l'adozione del disegno di legge costituzionale n. 935 quale testo base per il seguito dell'esame.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, una volta esauriti gli altri punti all'ordine del giorno, si terrà un Ufficio di Presidenza, per decidere il termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La Commissione conviene.

L'esame congiunto è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi ieri, martedì 23 gennaio, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) precisa di aver richiesto la rimessione in sede plenaria per esprimere la propria preoccupazione in merito alla continua cessione di spazi demaniali, che costituiscono un bene comune soggetto a costante impoverimento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(295) Francesca LA MARCA. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti

(919) Francesca LA MARCA. - Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana

(Discussione congiunta e rinvio)

Il Presidente [BALBONI](#) (*FdI*), relatore, riferisce sul disegno di legge n. 295, d'iniziativa della senatrice La Marca, che modifica l'articolo 1 della legge n. 91 del 1992 ed estende la cittadinanza italiana alle donne che l'hanno perduta a seguito di matrimonio con cittadini stranieri contratto prima del 1° gennaio 1948.

Riconosce, inoltre, il diritto di cittadinanza ai figli di queste donne nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e ai figli di padri o madri cittadini che hanno perduto la cittadinanza per ragioni di lavoro all'estero, anche se nati prima del 1° gennaio 1948.

Introduce, infine, una specifica procedura per il riconoscimento dello *status* di cittadino italiano ai predetti aventi diritto, che prevede la presentazione di una dichiarazione al sindaco del Comune di residenza o alla competente autorità consolare.

La proposta n. 919, anch'essa d'iniziativa della senatrice La Marca, all'articolo 1, dispone la riapertura - per un periodo di quattro anni - dei termini per la presentazione della dichiarazione volta a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di coloro che l'hanno persa per naturalizzazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 91 del 1992.

Ricorda, in proposito, che i termini il riacquisto della cittadinanza per coloro che risiedono all'estero, come previsti dalla predetta legge n. 91 del 1992, sono scaduti con l'ultima proroga il 31 dicembre 1997.

L'articolo 2 reca una modifica all'articolo 9-bis della legge n. 91 del 1992 volta a ridurre da 250 a 200 euro il contributo al pagamento del quale è soggetta la dichiarazione finalizzata al riacquisto della cittadinanza.

Conclude proponendo che i disegni di legge appena illustrati siano trattati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(794) Tilde MINASI e altri. - *Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale*

(868) BASSO e altri. - *Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di infrastrutture e servizi di trasporto*

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 794, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 868 e rinvio)

La relatrice **SPINELLI** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, a prima firma del senatore Basso, che si compone di 17 articoli suddivisi in cinque Capi.

Il Capo I (Oggetto e ambito di applicazione) comprende gli articoli da 1 a 4.

L'articolo 1 dispone che - ai fini della presente legge - si intendano per "vittime dell'incuria" i soggetti di cui al successivo articolo 2 che si trovino nella condizione di vittime di eventi dannosi conseguenti a carenze, vizi, omissioni nella progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza, controllo, funzionamento, regolazione di infrastrutture di trasporto e di servizi di trasporto soggetti alla competenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti, a prescindere dal fatto che tali infrastrutture o servizi siano gestiti o erogati direttamente dallo Stato oppure in regime di concessione o convenzione. L'articolo 2 individua dettagliatamente i soggetti beneficiari delle misure previste dal disegno di legge in commento.

L'articolo 3 dispone che i benefici previsti dal disegno di legge in commento siano riconosciuti alle vittime e ai superstiti degli eventi richiamati all'articolo 1 e verificatisi successivamente al 13 agosto 2018.

In base all'articolo 4, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, individua gli eventi dannosi di cui all'articolo 1, ai fini del riconoscimento dei benefici introdotti dalla presente legge, con particolare riferimento alle proporzioni dell'evento, al numero delle vittime e delle persone che hanno riportato lesioni, ai danni prodotti e al pericolo generato.

Il Capo II (Misure economiche dirette) comprende gli articoli 5 e 6.

L'articolo 5 dispone l'attribuzione ai soggetti di cui all'articolo 2 di una somma non inferiore a 100.000 euro per fare fronte all'emergenza.

Tale somma è quantificata dal prefetto del luogo di residenza, in ragione delle caratteristiche dell'evento, del numero dei componenti del nucleo familiare e delle effettive esigenze accertate anche in relazione alle condizioni economiche del nucleo stesso e può essere aumentata fino ad un massimo di euro 200.000 per ciascun nucleo familiare.

Viene altresì prevista la possibilità di rateizzare l'erogazione della somma ed è individuato l'ordine di corresponsione tra i vari membri del nucleo familiare.

L'articolo 6 prevede poi che gli eredi delle persone decedute a causa degli eventi di cui alla presente

legge possano richiedere un anticipo del risarcimento dei danni pari al 70 per cento di quanto previsto dalle tabelle del tribunale di Milano. Rispetto alle somme elargite, è riconosciuto allo Stato un diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili del fatto. Tale diritto di rivalsa opera anche in caso di inerzia dell'erede rispetto ad iniziative civilistiche miranti al recupero della residua quota di danno. Il Capo III (Misure di sostegno) include gli articoli da 7 a 13.

L'articolo 7 prevede che le prefetture-uffici territoriali del Governo competenti per territorio, con riferimento alla residenza della vittima, nominino un *tutor*, individuato all'interno della pubblica amministrazione, il quale affianca ciascuna famiglia per le necessità connesse al riconoscimento delle misure previste dalla presente legge.

Ai sensi dell'articolo 8, ai soggetti di cui all'articolo 2 sono concessi permessi lavorativi per consentire loro la partecipazione alle udienze del processo penale finalizzato all'accertamento delle cause dell'evento e all'individuazione dei responsabili.

L'articolo 9 stabilisce che i soggetti di cui all'articolo 2 possano essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

L'articolo 10 riconosce ai soggetti destinatari delle misure di cui alla presente legge il diritto al collocamento obbligatorio, nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998 relativo alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

L'articolo 11 estende ai soggetti destinatari dei benefici della presente legge le misure in materia di contributi figurativi pensionistici previsti dall'articolo 3 della legge n. 206 del 2004 in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di matrice terroristica.

L'articolo 12 riconosce ai soggetti destinatari dei benefici della presente legge le misure in materia di borse di studio previste dall'articolo 4 della legge n. 407 del 1998 in favore dei figli e degli orfani delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

L'articolo 13 riconosce ai familiari stretti delle vittime degli eventi di cui all'articolo 1 l'onorificenza di "vittima dell'incuria".

Il Capo IV (Misure per cittadini stranieri) comprende gli articoli 14 e 15.

In particolare, in base all'articolo 14, per i cittadini stranieri si applicano le misure economiche dirette di cui al Capo II, con un incremento del 20 per cento delle somme ivi previste.

L'articolo 15 dispone che ai familiari stretti - come individuati dall'articolo 13, comma 2 - dei cittadini stranieri residenti in Italia con permesso di soggiorno e deceduti a causa degli eventi di cui all'articolo 1 venga concessa la cittadinanza italiana, purché gli stessi risiedano in Italia da almeno cinque anni.

Infine, il Capo V (Disposizioni finali) include l'articolo 16 sulla copertura finanziaria e l'articolo 17 sull'entrata in vigore della legge.

Rilevata la stretta connessione esistente tra il contenuto della proposta e quello del disegno di legge n. 794, già all'esame della Commissione, propone che siano trattati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi una sospensione della seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto precedentemente sospeso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che - conformemente alle determinazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza testé svoltosi - il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge n. 935, adottato come testo base, è fissato per le ore 12 di lunedì 5 febbraio 2024.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le sedute già convocate per le ore 20 di oggi, mercoledì 24 gennaio, e per le ore 9 di domani, giovedì 25 gennaio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.2. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 194 (ant.) del 21/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 21 MARZO 2024

194^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il **PRESIDENTE** avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti da 3.2000/163 a 3.2000/165 si svolgerà una unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La Commissione prende atto.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, osserva che il ruolo del Parlamento è certamente il punto centrale di riflessione per interpretare la riforma costituzionale iscritta all'ordine del giorno.

Le prerogative del Parlamento e delle forze politiche di opposizione appaiono, infatti, profondamente menomate già al giorno d'oggi, in quanto il Governo e la maggioranza stanno già adottando una linea politica coerente con lo spirito della riforma. Emblematica è, sul punto, la vicenda del disegno di legge costituzionale n. **744** (recante modifiche al Titolo V della Costituzione): i suoi contenuti di merito erano stati sostanzialmente condivisi dallo stesso ministro Calderoli, eppure le forze politiche di maggioranza preferirono dare priorità ad un disegno di legge ordinario del Governo sull'autonomia

differenziata il cui testo presentava - secondo quanto emerso nelle audizioni - numerose criticità. Il disegno di legge 744, successivamente, veniva abbinato ad un disegno di legge di iniziativa popolare (A.S. 764), nel frattempo pervenuto al Senato, ma anche in questo caso l'opzione prescelta dalla maggioranza fu quella di disgiungere l'esame dei due testi al fine di far proseguire solo l'*iter* di quello ad iniziativa popolare (poi respinto dall'Assemblea). Infine, nella seduta notturna di ieri, in soli dieci minuti, il disegno di legge n. 744 è stato esaminato e irrimediabilmente caducato a seguito dell'approvazione di due emendamenti interamente soppressivi dei suoi due articoli.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nell'associarsi a quanto rilevato dal senatore Giorgis, osserva che sarebbe stato più corretto, dal punto di vista istituzionale, consentire che il disegno di legge n. 744 potesse essere esaminato dall'Assemblea ed eventualmente respinto in quella sede, senza pertanto procedere, nel corso dell'esame in Commissione, all'approvazione degli emendamenti soppressivi.

La vicenda evocata dal senatore Giorgis non può inoltre che confermare le preoccupazioni, più volte rimarcate dalle forze politiche di opposizione, sulla grave diminuzione delle prerogative del Parlamento, che sarebbe ulteriormente accentuata in caso di approvazione della riforma costituzionale iscritta all'ordine del giorno.

Ad avviso del senatore [CATALDI](#) (*M5S*), il disegno di legge n. 935 non farà altro che aggravare il problema democratico italiano, già oggi connotato da un potere esecutivo che abusa profondamente dello strumento della decretazione d'urgenza e che riduce l'iniziativa parlamentare in uno spazio quasi inesistente.

Il confinamento dell'iniziativa parlamentare in spazi ristretti, peraltro, potrebbe risultare dannoso anche per lo stesso Governo, che si priverebbe di un importante contributo conoscitivo in relazione alle concrete situazioni dei territori (con i quali, per contro, il singolo parlamentare ha un costante rapporto, recependo continuamente le istanze delle singole comunità) e che si porrebbe, conseguentemente, in una posizione ancora più lontana dal cittadino.

Risponde agli intervenuti il ministro ALBERTI CASELLATI, precisando che la crisi del modello parlamentare dura da almeno 20 anni e che, nonostante questo, la centralità del Parlamento resta sempre attenzionata dalla politica del Governo e dalla maggioranza. Sotto tale aspetto, richiama altresì la propria esperienza quale Presidente del Senato nella scorsa legislatura, ricordando di essersi sempre adoperata per garantire le prerogative parlamentari e di aver stigmatizzato l'abuso della decretazione d'urgenza.

Il Governo, altresì, ha sempre prestato attenzione alle istanze e alle esigenze del cittadino, come attestato dai numerosi provvedimenti emanati a sostegno delle famiglie e delle realtà imprenditoriali. Da ultimo, spicca l'ampia legittimazione internazionale ottenuta dall'Esecutivo in carica, attestata, ad esempio, dal fatto che l'Italia risulta, ad oggi, l'unico Paese dell'Unione europea ad aver già fatto richiesta per la concessione della quinta rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Con distinte votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 3.2000/163, 3.2000/164 e 3.2000/165.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/185 a 3.2000/193 si differenziano soltanto in relazione ai *quorum* richiesti per la validità delle votazioni.

Propone pertanto svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, precisa che i subemendamenti in questione mirano a far sì il Presidente del Consiglio eletto goda di un consenso effettivamente maggioritario.

Il disegno di legge n. 935 presenta infatti una grave lacuna, non essendo prevista alcuna disposizione sulle modalità di elezione del Presidente del Consiglio (come, ad esempio, la fissazione di una soglia minima di voti da ottenere e regole certe per un eventuale ballottaggio tra i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti, qualora la predetta soglia non sia raggiunta). Tali disposizioni, considerata la particolare importanza della carica, non potrebbero inoltre essere contenute in una legge ordinaria, stante il loro valore costituzionale.

Qualora il disegno di legge fosse approvato senza modificazioni sul punto, l'Italia diventerebbe

pertanto l'unica democrazia europea dove il Presidente del Consiglio verrebbe eletto senza ottenere la maggioranza assoluta dei votanti, sulla scia del discutibile modello argentino.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) condivide le osservazioni del senatore Parrini, osservando altresì che non appare possibile valutare nel merito gli effetti della riforma senza conoscere preventivamente il sistema di elezione del Presidente del Consiglio e del Parlamento.

Sotto questo aspetto, sarebbe pertanto assai opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.

Con distinte votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 3.2000/185, 3.2000/186, 3.2000/187, 3.2000/188, 3.2000/189, 3.2000/190, 3.2000/191, 3.2000/192 e 3.2000/193.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/194 a 3.2000/209 si differenziano soltanto in relazione ai *quorum* richiesti per la validità delle votazioni.

Propone pertanto svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, si pone problematicamente sulle osservazioni poc'anzi formulate dal ministro Alberti Casellati. Le dichiarazioni secondo cui anche le forze politiche di maggioranza avrebbero a cuore la centralità dell'istituzione parlamentare non appaiono infatti suffragate dalle disposizioni del disegno di legge n. 935, che configurano un Parlamento mortificato e subalterno al Presidente del Consiglio.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Giorgis, osserva che il Governo e la maggioranza dovrebbero assumere una posizione definita sul punto, affinché il cittadino possa avere una chiara percezione delle varie tesi sostenute nel dibattito politico (al fine di poter esercitare responsabilmente il proprio voto nel successivo *referendum* costituzionale).

Il disegno di legge all'esame della Commissione, infatti, non tutela affatto le prerogative parlamentari, puntando, per contro, a un accentramento di poteri in capo al Presidente del Consiglio, al fine di garantire una maggiore governabilità.

[Con separate votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 3.2000/194, 3.2000/195, 3.2000/196, 3.2000/197, 3.2000/198, 3.2000/199, 3.2000/200, 3.2000/201, 3.2000/202, 3.2000/203, 3.2000/204, 3.2000/205, 3.2000/206, 3.2000/207, 3.2000/208 e 3.2000/209.](#)

[Il PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/210 a 3.2000/225 si differenziano soltanto in relazione ai *quorum* richiesti per la validità delle votazioni.

Propone pertanto svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*), pur non contestando la legittimità di avviare processi riformatori in linea con il programma politico presentato ai propri elettori, osserva che l'atteggiamento dei partiti di maggioranza potrebbe comunque essere più costruttivo e orientato al dialogo.

Inoltre, le ragioni portate a sostegno della riforma costituzionale all'esame della Commissione cozzano contro un articolato che, in concreto, esalta eccessivamente la figura del Presidente del Consiglio a discapito del Parlamento e del Presidente della Repubblica (ridotti ad organi puramente ancillari al primo), con grave compromissione dell'equilibrio democratico tra i poteri dello Stato. Non si vede infatti per quale ragione, nel quadro delineato dalla riforma, il Presidente del Consiglio debba sentire l'esigenza di rapportarsi con le Camere su base paritaria. L'equilibrio democratico, inoltre, risulta ulteriormente vulnerato dalla possibilità di eleggere un Presidente del Consiglio che non rappresenti la maggioranza assoluta dei votanti, bensì una sparuta minoranza.

Conclude preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), richiamando alcune osservazioni precedentemente svolte dal senatore Parrini, osserva che, anche nel modello argentino, sono comunque presenti dei contrappesi volti a limitare la preminenza del potere esecutivo, come attestato dal recente voto negativo espresso dal Senato di quel Paese su un importante provvedimento economico presentato dal governo.

Il disegno di legge n. 935, per contro, configura un Parlamento eletto per trascinamento e tramite un premio di maggioranza, ossia strutturalmente incapace di esercitare le proprie prerogative.

Ad avviso del senatore [CATALDI](#) (*M5S*) la grave carenza del disegno di legge n. 935 risiede proprio nell'assenza di efficaci contrappesi alla somma di poteri cumulata in capo al Presidente del Consiglio,

configurando - nei fatti - una sorta di "dittatura" a tempo determinato.

La strategia comunicativa del Governo e della maggioranza insiste nel tacere queste problematiche, fornendo al cittadino una visione distorta dei fatti, attraverso un uso manipolativo delle parole.

Questo atteggiamento, però, è particolarmente grave. Infatti, a fronte di una crisi democratica che dura da almeno un trentennio, si dovrebbe, per contro, operare nello spirito dell'articolo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (che richiama, per l'appunto, i principi dello stato di diritto), dando più spazio e rilevanza all'iniziativa parlamentare.

Con separate votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 3.2000/210, 3.2000/211, 3.2000/212, 3.2000/213, 3.2000/214, 3.2000/215, 3.2000/216, 3.2000/217, 3.2000/218, 3.2000/219, 3.2000/220, 3.2000/221, 3.2000/222, 3.2000/223, 3.2000/224 e 3.2000/225.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/226 a 3.2000/241 si differenziano soltanto in relazione ai *quorum* richiesti per la validità delle votazioni.

Propone pertanto svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ribadisce la necessità di conoscere le modalità di elezione del Presidente del Consiglio: appare infatti contraddittorio che, nella Costituzione, non venga disposto nulla al riguardo, in palese contrasto con quanto previsto nella totalità degli ordinamenti occidentali.

Un altro elemento critico, strettamente connesso a quello poc'anzi descritto, si rinviene nel testo dell'emendamento 4.2000 che, nel caso di revoca della fiducia all'Esecutivo, prevede l'immediato scioglimento delle Camere configurando - di fatto - una forma di governo presidenziale. Anche questo dato, peraltro, smentisce clamorosamente le dichiarazioni poc'anzi rese dal ministro Alberti Casellati. Conclude preannunciando il voto favorevole della propria parte politica.

Il [PRESIDENTE](#) osserva incidentalmente che le dichiarazioni rese dal ministro Alberti Casellati non sembrano smentite.

Dissente il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP).

Il ministro ALBERTI CASELLATI precisa che il disegno di legge n. 935 introduce un modello, definibile come "neo-parlamentare", che resta comunque incentrato sul rapporto di fiducia intercorrente tra il Presidente del Consiglio eletto e le due Camere.

Dissentono i senatori [PARRINI](#) (PD-IDP) e [VALENTE](#) (PD-IDP), osservando che la previsione dello scioglimento delle Camere a seguito del voto di sfiducia inibisce, di fatto, ogni loro prerogativa.

Replica a sua volta il ministro ALBERTI CASELLATI, osservando che la suddetta previsione non inibisce i poteri del Parlamento, ma garantisce invece che il ricorso all'istituto della sfiducia sia esercitato in maniera più responsabile, senza avere riguardo a fattori politici contingenti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ribadisce che il disegno di legge n. 935 configura, nei fatti, una sistema di tipo presidenziale privo peraltro dei necessari contrappesi.

Il ministro ALBERTI CASELLATI precisa che il nuovo assetto costituzionale non appare assimilabile ad una repubblica presidenziale, bensì a diverse forme di parlamentarismo, come ad esempio quella britannica.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) dissente profondamente dalle osservazioni formulate dalla rappresentante del Governo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) osserva che, stando a quanto riportato oggi stesso dagli organi di stampa, il ministro Calderoli avrebbe dichiarato che il disegno di legge costituzionale verrà direttamente calendarizzato in Assemblea senza che la Commissione abbia potuto terminare i propri lavori con il conferimento del mandato al relatore.

Ciò darebbe luogo, a suo avviso, ad una crisi politico-istituzionale assai grave.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che le dichiarazioni rese dal ministro Calderoli sono puramente personali e quindi non assimilabili alla formulazione di un indirizzo politico.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) auspica che il Governo e la maggioranza smentiscano puntualmente quanto dichiarato dal ministro Calderoli.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) osserva che sarebbe necessario, da parte del Governo e delle forze politiche di maggioranza, chiarire il punto fugando ogni dubbio. In caso contrario, l'intento sarebbe fin troppo chiaro, ossia terminare rapidamente l'esame in prima lettura, in chiave di

propaganda elettorale per le prossime elezioni europee. L'attuale legislatura, infatti, è appena agli inizi e non sussistono ragioni valide per imprimere all'*iter* accelerazioni improvvise.

Peraltro, per la prima volta nella storia della Repubblica, un disegno di legge costituzionale verrebbe esaminato in prima lettura senza il conferimento del mandato al relatore in Commissione: ciò concretizzerebbe una forzatura clamorosa e una grave mortificazione delle prerogative parlamentari. Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*), intervenendo anche in qualità di relatore sul provvedimento, assicura che è sua ferma intenzione adoperarsi in ogni modo possibile affinché il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno concluda normalmente il proprio *iter* presso la Commissione.

I lavori sono infatti improntati ad un andamento costruttivo, ordinato e fondato sul rispetto reciproco tra le forze politiche e non sussiste, al momento, alcuna ragione materiale tale da impedire alla Commissione di concludere l'esame in tempi ragionevoli.

Con distinte votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 3.2000/226, 3.2000/227, 3.2000/228, 3.2000/229, 3.2000/230, 3.2000/231, 3.2000/232, 3.2000/233, 3.2000/234, 3.2000/235, 3.2000/236, 3.2000/237, 3.2000/238, 3.2000/239, 3.2000/240 e 3.2000/241.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/242 a 3.2000/257 si differenziano soltanto in relazione ai *quorum* richiesti per la validità delle votazioni.

Propone pertanto di svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) esprime innanzitutto apprezzamento per quanto poc'anzi rappresentato dal Presidente in ordine alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal ministro Calderoli.

Osserva inoltre che, nella XVII legislatura, la riforma costituzionale del 2016 giunse sì all'esame dell'Assemblea senza il mandato al relatore, ma non si trattava di un esame in prima lettura. Sul corretto svolgimento dell'*iter* incise inoltre l'abnorme numero di emendamenti (nell'ordine dei milioni), presentati dall'opposizione *pro tempore*.

Dissente infine dalle osservazioni formulate dal ministro Alberti Casellati, rilevando che la riforma opera un totale ribaltamento degli equilibri costituzionali e stringerà il Parlamento nella morsa di un ricatto politico: il voto di sfiducia contro un Presidente del Consiglio munito di legittimazione popolare, infatti, costituirebbe di per sé un tradimento del mandato ricevuto dagli elettori, dando luogo a un'evidente contraddizione.

Conclude preannunciando il voto favorevole della propria parte politica.

Ad avviso del senatore [CATALDI](#) (*M5S*), il disegno di legge costituzionale iscritto all'ordine del giorno configura il rapporto di fiducia tra il Governo e il Parlamento in maniera eccessivamente rigida. La disposizione che impone lo scioglimento delle Camere in caso di sfiducia al Governo non tiene conto, infatti, delle possibilità di sopravvenuta indegnità del *premier* o di impedimento dello stesso per le quali andrebbe definito uno specifico regime di eccezione.

La senatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*) osserva che la normativa in vigore per la Regione Sicilia prevede espressamente lo scioglimento automatico dell'Assemblea regionale in caso di sfiducia alla giunta e che ciò, in concreto, non ha mai dato luogo ad una lesione delle prerogative del potere legislativo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ribadisce il proprio avviso contrario sulle osservazioni e le precisazioni rese dalla rappresentante del Governo nel corso della seduta, formulate altresì con toni a tratti populistici.

Replica il ministro ALBERTI CASELLATI, osservando che le proprie dichiarazioni sono sempre state aderenti al dibattito e mai offensive nei confronti degli intervenuti né improntate a toni populistici.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi i subemendamenti 3.2000/242, 3.2000/243, 3.2000/244, 3.2000/245, 3.2000/246, 3.2000/247, 3.2000/248, 3.2000/249, 3.2000/250, 3.2000/251, 3.2000/252, 3.2000/253, 3.2000/254, 3.2000/255, 3.2000/256 e 3.2000/257.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia infine il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(794) Tilde MINASI e altri. - Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione

dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale
(868) BASSO e altri. - Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di
infrastrutture e servizi di trasporto

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 24 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice Spinelli, dopo aver riepilogato le precedenti fasi dell'esame, invita la Commissione a pronunciarsi sulla possibilità di assumere uno dei disegni di legge in titolo quale testo base per il prosieguo dei lavori.

Ad avviso della senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) sarebbe opportuno, prima di avviare il dibattito, procedere all'audizione dell'associazione dei familiari delle vittime del crollo del ponte Morandi di Genova.

Il [PRESIDENTE](#) reputa fondata la proposta della senatrice Valente, prospettando la possibilità di svolgere la predetta audizione nella settimana successiva a Pasqua.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) osserva che in seno alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari sarebbe maturato l'orientamento a non prolungare i lavori dell'Assemblea oltre il prossimo mercoledì.

Invita pertanto la Presidenza a tenerne conto, ai fini della determinazione del calendario dei lavori della Commissione per la prossima settimana.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce assicurazioni in tal senso.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sollecita la Presidenza ad attivarsi affinché la Commissione giustizia renda il proprio parere sul testo unificato dei disegni di legge [427](#), [731](#), [888](#) e [891](#), recanti la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato, al fine di poterne proseguire l'*iter*.

Il [PRESIDENTE](#), nel rammentare di aver già effettuato le sollecitazioni richieste, avverte di avere un'interlocuzione in corso con il vice ministro Sisto al fine di superare alcune problematiche di formulazione tecnica.

Apprezzate le circostanze, propone quindi di sconvocare l'odierna seduta già convocata per le ore 13 e di aggiornare i lavori alle ore 11 di martedì 26 marzo.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta pomeridiana odierna, già convocata per le ore 13, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,55.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 203 (ant.) del 04/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

GIOVEDÌ 4 APRILE 2024

203ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente

[TOSATO](#)

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. [935](#) e [830](#).

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(935\) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica](#)

[\(830\) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, mercoledì 3 aprile.

Riprende la votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 4.2000 del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 4.2000/6, 4.2000/7 e 4.2000/8 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea che l'attuale formulazione dell'articolo 4 solleva molteplici dubbi, soprattutto con riferimento alle dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio eletto. Non è chiaro, infatti, se il Presidente della Repubblica possa non accogliere la proposta di scioglimento delle Camere. Se è vero, come ha ribadito il Ministro, che non sono stati intaccati i poteri del Capo dello Stato, allora si deve concludere che questi possa anche respingere la richiesta di scioglimento. A questo punto, si potrebbe paradossalmente ipotizzare che il *Premier* sollevi un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale per mancato adempimento di un obbligo costituzionale da parte della

Presidente della Repubblica.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che l'emendamento 4.2000 presenta alcune ambiguità, derivanti da una contraddizione di fondo irrisolta. La maggioranza, infatti, adotta il sistema dell'elezione diretta ma tenta di nascondere gli aspetti che potrebbero risultare più invisi all'opinione pubblica e che determinerebbero, in realtà, il superamento della forma di governo parlamentare. Sarebbe preferibile, allora, optare per il presidenzialismo con un equilibrato sistema di contrappesi, come quello statunitense. A suo avviso, invece, il secondo e il terzo comma dell'emendamento lasciano trasparire i contrasti che vi sono fra due delle componenti della maggioranza.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ribadisce la necessità di scrivere le disposizioni, soprattutto quelle costituzionali, in modo chiaro, per evitare che si prestino a diverse interpretazioni. Il nuovo articolo 4, come risulterebbe dall'emendamento 4.2000 del Governo, reca una contraddizione in sé, poiché assegna un potere di mera proposta di scioglimento delle Camere al Presidente del Consiglio, a cui però il Presidente della Repubblica è chiamato a corrispondere. Nel ricordare che il criterio prioritario per l'interpretazione delle disposizioni, secondo l'articolo 12 delle Disposizioni sulla legge in generale (cd. "preleggi"), è quello letterale, ritiene che, se si accede all'ipotesi per cui il Capo dello Stato possa valutare discrezionalmente l'opportunità di procedere allo scioglimento, bisognerebbe sostituire la parola "dispone" con le parole "può disporre".

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 4.2000/6, 4.2000/7 e 4.2000/8 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i subemendamenti 4.2000/10 e 4.2000/9 hanno contenuto quasi analogo. Pertanto, su di essi si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che, come già ricordato dal Presidente, la dottrina si è divisa sull'interpretazione della disposizione relativa all'ipotesi delle dimissioni volontarie. A suo avviso, sarebbe opportuno sospendere i lavori, per riscrivere l'articolo 4, precisando la procedura da applicare in caso di sconfitta del Governo su un provvedimento su cui sia stata posta la questione di fiducia. Su tale aspetto, chiede di conoscere l'opinione della maggioranza.

In esito a distinte votazioni, i subemendamenti 4.2000/10 e 4.2000/9 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/14 e 4.2000/17 e sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/66 e 4.2000/69 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) osserva che l'emendamento 4.2000 suscita molti dubbi interpretativi. Per esempio, non è chiaro quali siano le conseguenze della mancata approvazione della questione di fiducia posta su un determinato provvedimento. Secondo alcuni esponenti della maggioranza, il Governo potrebbe addirittura riproporre l'atto. Secondo un'altra interpretazione, il Presidente del Consiglio dovrebbe dimettersi con conseguente scioglimento delle Camere, oppure si potrebbe conferire un nuovo incarico a un parlamentare - o anche a più d'uno - collegato al *Premier* dimissionario. Formula quindi considerazioni critiche, in quanto, a suo avviso, si costituzionalizza il carattere extraparlamentare della crisi di governo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) concorda con il senatore Giorgis, evidenziando che la disposizione è scritta in modo confuso e questo renderà più difficoltoso anche il pronunciamento degli elettori in occasione del *referendum* costituzionale. Tra l'altro, la sconfitta dell'Esecutivo per mancata approvazione della fiducia su un singolo provvedimento è la fattispecie più frequente che attualmente provoca la caduta dei Governi.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) rileva che l'articolo 4 del testo in esame, nonostante la modifica proposta dal Governo, appare confuso, perché rispecchia le diverse istanze all'interno della maggioranza. Infatti, in caso di voto contrario sulla questione di fiducia posta su un determinato provvedimento, il partito del Presidente del Consiglio preferisce il meccanismo dell'*aut simul stabunt aut simul cadent*, mentre la Lega opta per il conferimento dell'incarico a un parlamentare eletto in collegamento con il *Premier*.

Sarebbe quindi opportuna una pausa di riflessione, per apportare le necessarie modifiche, cercando di scrivere la norma senza tenere in considerazione gli interessi di singoli partiti o addirittura di

specifiche persone.

Posto congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/14 e 4.2000/17 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/66 e 4.2000/69, che risultano respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/11, 4.2000/12, 4.2000/13 e 4.2000/1,5 nonché sui subemendamenti 4.2000/67, 4.2000/68, 4.2000/70 e 4.2000/71 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) sottolinea che i subemendamenti in esame ripropongono il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica, il quale, in caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio, conferisce l'incarico a un nuovo Presidente del Consiglio, dopo aver consultato i Gruppi parlamentari. Ritiene inaccettabile ridurre i margini di discrezionalità del Capo dello Stato, che per la sua autorevolezza è la figura più adatta a gestire una eventuale crisi di governo. Il senatore [CATALDI](#) (M5S) formula considerazioni critiche sulla previsione del Governo di ridurre la discrezionalità del Presidente della Repubblica, che non avrà più potere decisionale in merito allo scioglimento delle Camere, dato che il suo risulterà essere un atto vincolato conseguente alla proposta del Presidente del Consiglio.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) sottolinea che i dubbi interpretativi sull'articolo 4 sono stati espressi, nel corso delle audizioni, proprio dagli esperti più favorevoli alla riforma, quindi non sono frutto di posizioni preconcepite.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/11, 4.2000/12, 4.2000/13 e 4.2000/15 sono respinti.

Successivamente, con contestuale votazione, sono respinti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/67, 4.2000/68, 4.2000/70 e 4.2000/71.

Il presidente [TOSATO](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/16 e 4.2000/19 e sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/64 e 4.2000/65 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ribadisce che la formulazione dell'articolo 4 suscita incertezze interpretative. Sarebbe opportuno esplicitare che, in caso di sconfitta dell'Esecutivo su un provvedimento sul quale sia stata posta la questione di fiducia, si applichi il secondo comma, che disciplina la fattispecie delle dimissioni volontarie. Tuttavia, vi sarebbe poi una contraddizione con il terzo comma. Chiede quindi chiarimenti sull'ipotesi del subentro del secondo *Premier*.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) concorda con il senatore Parrini sulla necessità di un chiarimento sull'interpretazione corretta dell'emendamento 4.2000.

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, precisa che, nel caso di revoca della fiducia mediante mozione motivata, si prevede lo scioglimento delle Camere, secondo il meccanismo *aut simul stabunt aut simul cadent*. Nell'ipotesi invece che il Governo non ottenga la fiducia su un provvedimento, è necessario verificare se il rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento si sia interrotto irreparabilmente, attraverso una informativa parlamentare, in quanto, in effetti, potrebbe trattarsi anche di un mero incidente di percorso. Le dimissioni del Presidente del Consiglio conseguenti alla mancata approvazione della fiducia potrebbero peraltro essere assimilabili a quelle volontarie, in quanto, secondo un orientamento dottrinale, sarebbero dovute politicamente ma non giuridicamente. Pertanto, l'ipotesi prefigurata dalle opposizioni ricade, a suo avviso, nell'ambito applicativo del secondo comma del nuovo articolo 4.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI sottolinea che, con l'emendamento 4.2000, il Governo ha inteso recepire alcuni dei rilievi sollevati dalle opposizioni e dai costituzionalisti auditi, in particolare sul rischio che il secondo *Premier* disponga di poteri più incisivi di quello eletto.

Innanzitutto, l'emendamento disciplina anche le ipotesi di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio, ampliandole ai casi in cui decida di lasciare l'incarico, per esempio per motivi personali.

Altresì, se la fiducia è revocata mediante mozione motivata, si prevede lo scioglimento delle Camere, essendo il *Premier* eletto direttamente dal popolo. In caso invece di dimissioni volontarie, il Presidente

del Consiglio, previa informativa parlamentare per esplicitare le ragioni delle proprie dimissioni, ha due opzioni: entro sette giorni può proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere oppure può ricevere un nuovo incarico o lasciare che questo sia conferito a un altro esponente della maggioranza.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/16 e 4.2000/19 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/64 e 4.2000/65, che risultano respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 4.2000/18 e 4.2000/63 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte. Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene che la mancata approvazione della questione di fiducia non sia assimilabile ad un mero incidente di percorso. Sul punto, dissente dall'interpretazione fornita dal Presidente, pur apprezzando lo sforzo argomentativo. Rifacendosi poi all'esperienza costituzionale tedesca e svedese, sottolinea l'assurdità del fatto che un *premier* dimissionario possa richiedere lo scioglimento delle Camere. A sostegno di tale argomentazione, cita l'articolo 68 della Costituzione tedesca.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, secondo le opposizioni, il Presidente del Consiglio che si sia dimesso non può chiedere lo scioglimento. Osserva, tuttavia, che un *Premier* dimissionario resta in carica finché non è sostituito.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (IV-C-RE) sottolinea, preliminarmente, che l'emendamento 4.2000 recepisce le considerazioni critiche solo di una parte delle opposizioni, tralasciando di considerare le soluzioni alternative proposte da Italia Viva con il disegno di legge costituzionale n. 830, il cui esame è congiunto a quello del Governo.

Osserva che, con l'emendamento 4.2000, che introduce in Costituzione la figura del secondo *Premier*, il destino del Governo sarà sottratto alla volontà popolare e del Parlamento e sarà deciso esclusivamente dai *leader* dei partiti di maggioranza, soprattutto di quelli determinanti ai fini della sopravvivenza della maggioranza medesima. In tal modo, si rende strutturale proprio quell'elemento di condizionamento e di ricatto che la maggioranza vorrebbe evitare attraverso l'elezione diretta del Capo del Governo. Anticipa pertanto il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento del Governo.

Il senatore [LISEI](#) (Fdi) evidenzia che la riformulazione dell'articolo 4, attraverso l'emendamento del Governo, è volta a eliminare quelle rigidità sistemiche che, secondo i costituzionalisti, erano presenti nel testo originario. In particolare, si attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di chiedere lo scioglimento delle Camere, che prima non era previsto. È comunque mantenuto un margine per gestire la crisi, in modo che possa essere reincaricato lo stesso Presidente del Consiglio dimissionario oppure un parlamentare della maggioranza, nel caso di dimissioni per motivi personali o familiari, come avvenuto di recente in Finlandia.

Pertanto, pur considerando la possibilità di apportare ulteriori correttivi su aspetti formali o linguistici, ritiene soddisfacente il nuovo testo dell'articolo 4, perché rafforza il Presidente del Consiglio e introduce una maggiore flessibilità, disciplinando fattispecie che prima non erano previste.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 4.2000/18 e 4.2000/63 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) dispone una breve sospensione della seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 10,55, riprende alle ore 11,10.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 4.2000/21 e 4.2000/73 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nel prendere atto dell'interpretazione fornita dal Ministro sull'emendamento 4.2000, ritiene che sarebbe stato più semplice sopprimere, al primo comma, l'inciso: «mediante mozione motivata», a meno che questa soluzione non sia stata individuata come forma di mediazione tra le due principali componenti della maggioranza. Infatti, in assenza di tale precisazione, sarebbe stato evidente che il potere è concentrato nella figura del Presidente del Consiglio e che la sconfitta su una questione di fiducia comporterebbe automaticamente la caduta del Governo. A suo

avviso, quindi, si tratta in realtà di dimissioni dovute e non volontarie. Dal punto di vista politico, critica l'approccio della maggioranza che cerca di adattare le norme costituzionali alle situazioni contingenti attuali.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, osserva che la modifica proposta dal senatore Giorgis comporterebbe lo scioglimento delle Camere anche nei casi in cui il Governo abbia un incidente di percorso. Al contrario di quanto sostenuto dal senatore Borghi, l'applicazione del *aut simul stabunt aut simul cadent* non è opportuna in tutti i casi, in quanto il valore prioritario è quello della stabilità. Se il Governo è sconfitto su un voto di fiducia, ma la maggioranza è comunque coesa, è preferibile non interrompere la legislatura, per portare a compimento la realizzazione del programma votato dagli elettori.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 4.2000/21 e 4.2000/73 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/20 e 4.2000/22, nonché sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/72 e 4.2000/74 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea che, rispetto alla stabilità, il valore della democrazia è più importante e si basa su equilibri che si riflettono a loro volta sui principi dello Stato di diritto, in primo luogo sulla separazione dei poteri. Piuttosto che potenziare il Governo, assegnando di fatto al Presidente del Consiglio il potere di scioglimento delle Camere, sarebbe opportuno rafforzare il Parlamento, quale sede del dialogo democratico.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ribadisce l'invito a correggere la formulazione del secondo comma dell'emendamento 4.2000, che risulta contraddittoria e poco chiara almeno in tre punti. Innanzitutto, prevede che un Presidente del Consiglio sfiduciato, dopo che si è dimesso, possa proporre lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica. In altri ordinamenti ciò è consentito, ma prima che il *Premier* si sia dimesso. In secondo luogo, ritiene non convincente l'interpretazione del Presidente circa la volontarietà delle dimissioni, mentre non è disciplinata la prassi attuale per cui il Capo del Governo si reca dal Presidente della Repubblica per le consultazioni. Infine, il significato della previsione per cui il Capo dello Stato si limita a disporre lo scioglimento richiesto dal Presidente del Consiglio non è incontrovertibile.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*) ribadisce che lo scioglimento disposto dal Presidente della Repubblica a seguito della richiesta del Presidente del Consiglio rappresenterebbe un atto vincolato.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) replica che in tal caso quella del Presidente del Consiglio non sarebbe una mera proposta e quindi sarebbe necessario sostituire le parole: «può proporre».

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/20 e 4.2000/22 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/72 e 4.2000/74, che risultano respinti.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/23 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 4.2000/24, 4.2000/25, 4.2000/26, 4.2000/75, 4.2000/76 e 4.2000/77 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea l'importanza dei subemendamenti in esame, con cui si propone che le Camere conservino un margine di manovra per determinare l'indirizzo di governo del Paese, respingendo l'automatismo dello scioglimento previsto dall'emendamento governativo. Il Presidente della Repubblica, infatti, procede allo scioglimento delle Camere solo qualora il Parlamento non accordi la fiducia a un altro Governo entro un periodo determinato.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene condivisibili le proposte in esame, che tolgono alcune rigidità ai meccanismi previsti dal testo del Governo e restituiscono un margine di discrezionalità al Parlamento. Con distinte votazioni, i subemendamenti 4.2000/24, 4.2000/25, 4.2000/26, 4.2000/75, 4.2000/76 e 4.2000/77 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 4.2000/27, 4.2000/28, 4.2000/29, 4.2000/78, 4.2000/79 e 4.2000/80 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto,

ferma restando l'espressione di votazioni distinte.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che le proposte in esame tentano di conservare margini di flessibilità per consentire alla forma di governo di adattarsi al susseguirsi di mutamenti sociali e politici. A suo avviso, non è corretto prevedere che l'indirizzo politico debba essere cristallizzato e applicato in ogni caso anche dal Presidente del Consiglio subentrante, senza tenere conto di eventuali nuovi accadimenti.

Critica inoltre l'atteggiamento svalutativo della maggioranza nei confronti del rigore lessicale indispensabile per le disposizioni, soprattutto quelle costituzionali, per evitare che l'interpretazione del testo sia nella disponibilità di chi detiene il potere, che, invece, dovrebbe trovare un limite proprio nelle disposizioni scritte.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 4.2000/27, 4.2000/28, 4.2000/29, 4.2000/78, 4.2000/79 e 4.2000/80 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 4.2000/30.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) sottolinea che il subemendamento propone di introdurre l'istituto della sfiducia costruttiva per evitare le cosiddette crisi di governo al buio e gli accordi poco trasparenti tra forze politiche per risolverle. Si tratta, tra l'altro, di un meccanismo già collaudato in democrazie occidentali mature come la Spagna e la Germania. Ciò dimostra che, se ci fosse stata la volontà politica di coinvolgere tutte le forze politiche nel dibattito sulle riforme costituzionali, probabilmente si sarebbe trovata una soluzione condivisa.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel concordare con la senatrice Maiorino, osserva che la sfiducia costruttiva è un istituto ampiamente sperimentato e consente di assicurare maggiore stabilità agli Esecutivi. Ritene che, nel modificare la Costituzione, si dovrebbe tenere presente l'interesse generale con il medesimo spirito dell'Assemblea Costituente, che fu consapevole della necessità di sottrarre la Carta costituzionale alle situazioni contingenti e alla dialettica tra singoli partiti.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/30 è respinto.

Il subemendamento 4.2000/31 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Si passa alla votazione del subemendamento 4.2000/36.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che, con la proposta in esame, si consente che il Presidente della Repubblica, in caso di sfiducia al Governo, possa valutare se conferire l'incarico ad altra persona, con una formulazione semplice che non lascia adito a dubbi interpretativi. Si prevede quindi che il Capo dello Stato consulti le forze politiche, tenga conto dell'opinione dei parlamentari, che si assumono la responsabilità davanti agli elettori, e individua la persona più adeguata all'incarico, che non deve essere necessariamente un senatore o un deputato.

Ritiene inopportuno che la maggioranza respinga ogni proposta alternativa rispetto all'assetto costituzionale previsto nel programma elettorale. Nelle democrazie costituzionali, il partito o la coalizione che vince le elezioni ha il diritto e dovere di governare, non di modificare la Costituzione sulla base dei rapporti di forza. Ribadisce quindi le proprie critiche al testo presentato dal Governo, che marginalizza il Parlamento, svaluta la democrazia rappresentativa e concentra tutti i poteri in una sola persona, in antitesi con i principi del pensiero liberale, molto attento alla limitazione dei poteri.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/36 è respinto.

I subemendamenti 4.2000/37 e 4.2000/38 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Si passa alla votazione del 4.2000/39.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) rileva che le proposte in esame mirano a rafforzare il Parlamento, secondo una visione alternativa, quindi non limitandosi a esprimere il dissenso nei confronti del testo del Governo, che è frutto di un compromesso politico tra i partiti della maggioranza, esplicitato negli articoli 3 e 4 del disegno di legge costituzionale. Infatti, l'articolo 3 propone l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, e quindi un impianto diverso dalla forma di governo parlamentare, mentre l'articolo 4 non riesce a stabilire i contrappesi che sarebbero necessari. Basti pensare all'architettura istituzionale degli Stati Uniti, dove il Presidente non può prevalere sul Congresso e non può determinarne lo scioglimento.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) dissente dalle affermazioni del Ministro, secondo cui il testo in esame

non intaccherebbe i poteri del Presidente della Repubblica. Attualmente, infatti, il Capo dello Stato ha il potere di sciogliere le Camere, avendo apprezzato le circostanze politiche, mentre, secondo l'impianto della riforma governativa, il suo atto è vincolato e determinato da automatismi non condivisibili.

Nel criticare l'indisponibilità della maggioranza a tenere conto dei rilievi delle opposizioni, ribadisce che la forma di governo regionale e comunale non può essere applicata a livello nazionale, dove ci sono tre elementi che mancano a livello locale: il Presidente della Repubblica, il potere di revisione costituzionale, la Corte costituzionale.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene inaccettabile un testo che prevede un vincolo per i poteri del Presidente della Repubblica, riducendone le prerogative a compiti cerimoniali, mentre lascia ampio margine di discrezionalità al Presidente del Consiglio.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/39 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/40 e 4.2000/41 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/42 e 4.2000/43, che risultano respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 4.2000/44, 4.2000/45, 4.2000/46 e 4.2000/47 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte. Al riguardo fa presente che il riferimento ai senatori a vita, alla luce della riforma in oggetto, deve intendersi limitato agli ex Presidenti della Repubblica.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ribadisce che il parere contrario del relatore e del Governo sulle proposte di modifica in esame dimostra che, diversamente da quanto sostenuto, i poteri del Presidente della Repubblica subiscono una incisiva limitazione, tanto da ridursi a compiti meramente notarili.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) concorda con le considerazioni del senatore Parrini, sottolineando che l'articolo 4 del disegno di legge costituzionale sottrae al Presidente della Repubblica la possibilità di gestire la crisi di governo. È vero che nel modello tedesco, cui si ispirano gli emendamenti delle opposizioni, il Presidente federale ha poteri limitati rispetto a quelli attuali del Presidente della Repubblica, ma si tratta di un'architettura istituzionale che privilegia il sistema dei partiti. La riforma proposta dal Governo, invece, riduce le prerogative del Capo dello Stato a vantaggio del *Premier*.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) sottolinea che, come ribadito dal Ministro, anche con la riforma costituzionale il Presidente della Repubblica resta il garante dell'unità nazionale e conserva altri poteri, che non vengono toccati, per esempio la promulgazione delle leggi e l'emanazione di decreti e regolamenti, nonché la nomina di cinque membri della Corte costituzionale, il comando delle Forze armate e la ratifica dei trattati internazionali. A suo avviso, vengono limitati quei poteri che nella prassi si sono estesi eccessivamente "a fisarmonica", come è stato rilevato da diversi costituzionalisti auditi.

Nel replicare al senatore Giorgis, ritiene che il Governo abbia la responsabilità di garantire la stabilità e rispondere alle esigenze di una società che cambia e richiede risposte sempre più veloci, non solo per quanto riguarda le istanze di tipo amministrativo, ma anche con una proiezione più ampia, che riguarda la soluzione dei problemi strutturali del Paese.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/44 e 4.2000/45 sono respinti.

Successivamente, con unica votazione, vengono respinti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/46 e 4.2000/47.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) dispone una sospensione della seduta per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza sulla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 12,45, riprende alle ore 12,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) dà conto delle determinazioni sulla programmazione dei lavori per le prossime settimane, adottate nell'Ufficio di Presidenza da poco conclusi.

Martedì 9 aprile alle ore 14, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, si svolgeranno le audizioni delle associazioni dei familiari delle vittime del crollo del Ponte Morandi, al fine di acquisire elementi istruttori nell'ambito dell'esame degli Atti Senato nn. [794](#) e [868](#) (*Elargizioni benefiche vittime incuria*). Mercoledì 10 aprile alle ore 8,30, in sede di Commissioni 1ª e 3ª riunite, inizierà l'esame del disegno di legge governativo n. [1053](#) (*Ordinamento e organizzazione Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale vigili del fuoco*).

Per quanto attiene, invece, i disegni di legge nn. 935 e [830](#) (*Premierato*), si è convenuto di continuarne l'esame nelle sedute che saranno convocate per le ore 15 e le ore 20 di martedì 9 aprile, per le ore 9 e le ore 20 di mercoledì 10 aprile e per le ore 9 di giovedì 11 aprile, con l'intesa di concludere la prossima settimana le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 4, per poi dedicare uno spazio adeguato al confronto sulle proposte emendative riguardanti lo Statuto e i diritti delle opposizioni.

Nella settimana successiva, si procederà, nella giornata di martedì 16, aprile alle ore 11,30 e alle ore 14,30, all'audizione di sei costituzionalisti, al fine di acquisire elementi istruttori sul testo del disegno di legge n. 935, come risultante a seguito degli emendamenti approvati dalla Commissione.

In particolare, tre esperti dovranno essere indicati da parte dei Gruppi di maggioranza e tre da parte dei Gruppi di opposizione; la predetta indicazione dovrà essere comunicata entro le ore 18 di martedì 9 aprile.

Nelle giornate di mercoledì 17 e giovedì 18 aprile si concluderanno poi le votazioni dei restanti emendamenti, con particolare riguardo a quelli relativi all'articolo 5, mentre la votazione del mandato al relatore avrà luogo nella giornata di martedì 23 aprile.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13.

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 60 (pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 60

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

Presidenza del Presidente

BALBONI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,45

*AUDIZIONI DI EGLE POSSETTI, PRESIDENTE, E DELL'AVVOCATO RAFFAELE CARUSO,
LEGALE RAPPRESENTANTE (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), DEL COMITATO
RICORDO VITTIME PONTE MORANDI E DELL'AVVOCATO IGOR DANTE, DELL'UNIONE
NAZIONALE VITTIME. (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), SUI DISEGNI DI LEGGE NN.
794 E 868 (ELARGIZIONI BENEFICI VITTIME INCURIA)*

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 204 (pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

204ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - **RENZI e altri. - *Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)**

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di giovedì 4 aprile.

Riprende la votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 4.2000 del Governo.

Si passa alla votazione del subemendamento 4.2000/48.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) chiede chiarimenti al Ministro in merito alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, che la scorsa settimana, in una trasmissione televisiva, si è espressa a favore del presidenzialismo, quasi sconfessando il testo sul premierato. Ritiene che, prima di procedere oltre nell'esame del provvedimento, sarebbe opportuno precisare se la maggioranza e il Governo intendono ancora portare a termine l'iter del disegno di legge costituzionale n. 935.

Il senatore **CATALDI** (M5S) sottolinea che l'emendamento 4.2000 del Governo presenta alcune criticità, la più grave delle quali consiste nel privare il Presidente della Repubblica del potere di respingere la richiesta di scioglimento delle Camere avanzata dal Presidente del Consiglio. Pertanto, esprime l'auspicio che sia accolta quanto meno la lettera b) del subemendamento in esame.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (Misto-AVS) si associa al senatore Giorgis nel chiedere che il Ministro

fornisca chiarimenti in merito alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, se cioè vi è l'intenzione di puntare nuovamente sul presidenzialismo, dopo aver preso atto delle molteplici incongruenze del testo in esame, fatte rilevare dalle opposizioni.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea incidentalmente che, nei giorni successivi all'intervista del Presidente del Consiglio, è stata avanzata l'ipotesi - non smentita - che il presidenzialismo basato sull'elezione diretta del Presidente della Repubblica sia un progetto non alternativo, ma addirittura complementare a quello del premierato, configurandosi una sorta di bipresidenzialismo.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) esprime stupore per le considerazioni degli esponenti delle opposizioni, volte a strumentalizzare le parole del Presidente del Consiglio, la quale si è limitata a ribadire che, inizialmente, la maggioranza aveva scelto il modello del semipresidenzialismo alla francese per rimettere ai cittadini la scelta del Capo dello Stato, anche per contrastare la crescente disaffezione nei confronti della politica. Tuttavia, dopo le lunghe consultazioni che hanno coinvolto in misura ampia e prolungata i rappresentanti delle opposizioni, si è preferita l'opzione del premierato, proprio per venire incontro ai rilievi formulati. Inoltre, nel tentativo di favorire il dialogo, il Governo ha presentato alcuni emendamenti, tra cui la proposta 4.2000, al fine di recepire le osservazioni delle opposizioni e dei costituzionalisti, dimostrando così di non avere pregiudizi ideologici. Auspica quindi che anche da parte delle opposizioni vi sia la disponibilità a un dialogo costruttivo, in un clima di reciprocità.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/48 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 4.2000/49.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene che la proposta di modifica in esame renderebbe più chiara la formulazione del secondo comma dell'emendamento 4.2000, che attualmente potrebbe dar adito a interpretazioni contrastanti, nonostante le spiegazioni fornite dal Ministro e dal Presidente, la scorsa settimana. È stato infatti spiegato che, secondo un orientamento dottrinale, le dimissioni del Presidente del Consiglio in caso di sconfitta sul voto di fiducia non sarebbero giuridicamente obbligate. Ribadisce, inoltre, che sarebbe incongruo prevedere che il *Premier*, una volta dimessosi, possa chiedere lo scioglimento delle Camere.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che la disposizione di cui al secondo comma dell'emendamento 4.2000 risulta contraddittoria e non comprende la fattispecie che, peraltro, rappresenta la causa più frequente della caduta degli Esecutivi. I chiarimenti forniti dal relatore e dalla rappresentante del Governo durante il dibattito non sembrano coerenti con la formulazione del testo.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, alla luce del dibattito svoltosi, considerato che la parola: «volontarie» risulta suscettibile di interpretazioni non univoche, modifica il parere precedentemente espresso e si pronuncia a favore del subemendamento 4.2000/49.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, nel ribadire che il Governo tiene conto delle osservazioni delle opposizioni e non si contrappone in modo pretestuoso, esprime parere favorevole sul subemendamento in esame.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/49 è approvato all'unanimità.

Si passa alla votazione del subemendamento 4.2000/50, per la parte non assorbita né preclusa a seguito dell'approvazione del subemendamento 4.2000/49.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) esprime apprezzamento per l'ammissione, da parte del Presidente e del Ministro, che in caso di sconfitta sulla questione di fiducia le dimissioni del Capo del Governo sono obbligatorie. Chiede se vi sia la disponibilità a riconsiderare la formulazione della previsione dell'emendamento 4.2000 relativa alla proposta di scioglimento delle Camere da parte del *Premier*.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI rileva che, in caso di dimissioni, il Presidente del Consiglio potrà scegliere se chiedere lo scioglimento delle Camere o invitare il Presidente della Repubblica ad affidare l'incarico a un altro parlamentare della maggioranza eletto in collegamento con la sua lista, ferma restando anche la possibilità di un reincarico al Presidente del Consiglio eletto.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ribadisce che l'attuale formulazione lascia intuire che il Presidente della Repubblica possa respingere la richiesta del Presidente del Consiglio di sciogliere le Camere, trattandosi di una mera proposta. Dal momento che il Governo, invece, intende sottrarre al Capo dello

Stato qualsiasi discrezionalità sulla richiesta avanzata dal *Premier*, bisognerebbe modificare in modo conseguente il testo.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, in presenza di dubbi interpretativi, si potrebbe prevedere che il Presidente del Consiglio possa avanzare la richiesta e che il Presidente della Repubblica debba disporre lo scioglimento delle Camere.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI sottolinea che la formulazione utilizzata, peraltro adottata dopo aver consultato diversi esperti di diritto costituzionale, risulta più adeguata anche dal punto di vista della cortesia istituzionale.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), pur apprezzando le considerazioni del Ministro, ribadisce che, non essendo sindacabile - ad avviso della maggioranza - il diritto del Presidente del Consiglio di esigere lo scioglimento delle Camere, dopo le dimissioni a seguito della sconfitta sul voto di fiducia, le parole: «può proporre» non sembrano corrette. Bisognerebbe rifarsi all'articolo 68 della Costituzione tedesca, secondo cui il Cancelliere può proporre lo scioglimento, ma il Presidente federale può respingere tale richiesta.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la parte del subemendamento che è da porre in votazione riguarda la modifica del terzo capoverso dell'emendamento 4.2000, mentre le dichiarazioni di voto sono relative al secondo capoverso, su cui il dibattito è già stato ampio e articolato.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/50 è respinto.

Il subemendamento 4.2000/51 risulta precluso.

Stante l'assenza dei proponenti, il subemendamento 4.2000/52 è dichiarato decaduto.

I subemendamenti identici 4.2000/53 e 4.2000/54 sono dichiarati preclusi.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 4.2000/55 e 4.2000/56.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che anche le proposte in esame sono finalizzate a conservare, nell'interesse generale, la forma di governo parlamentare, dotata di maggiore flessibilità e quindi più adattabile alle contingenze. Per questo motivo, sarebbe opportuno prevedere che i Presidenti delle Camere forniscano al Presidente della Repubblica gli elementi informativi per accertare l'impossibilità del Parlamento di esprimere una nuova maggioranza a sostegno del Governo, prima di procedere allo scioglimento.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, conferma il parere contrario, sottolineando che - se approvati - i subemendamenti in esame renderebbero non vincolante la richiesta di scioglimento del Presidente del Consiglio.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 4.2000/55 e 4.2000/56 sono respinti.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 4.2000/57 e 4.2000/58.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nel ribadire di non condividere l'opzione scelta dal Governo di vincolare il potere del Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere, rileva l'opportunità di adottare una formulazione più corretta.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 4.2000/57 e 4.2000/58 sono respinti.

Si passa alla votazione dei subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/59, 4.2000/60, 4.2000/61 e 4.2000/62.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) ribadisce che le parole: «può proporre» riferite al Presidente del Consiglio sono fuorvianti, in quanto quella che rivolge al Presidente della Repubblica non è una mera proposta, che quindi può anche non essere accolta, ma piuttosto un'imposizione. Infatti, il Capo dello Stato non ha margini di discrezionalità per valutare se accogliere o meno la richiesta del *Premier*.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*), pur riconoscendo che il testo non risulta del tutto chiaro, sottolinea che la facoltà indicata nel secondo capoverso dell'emendamento 4.2000 è riferita al Presidente del Consiglio, il quale - in caso di dimissioni - può scegliere se chiedere lo scioglimento o lasciare che l'incarico sia assegnato a un altro parlamentare della maggioranza, come peraltro specificato in precedenza dal Ministro.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) ritiene che, nell'ottica della logica seguita dalla maggioranza, sarebbe più opportuno sostituire le parole: « può proporre» con altre più adeguate, per esplicitare che il Presidente della Repubblica non può respingere la richiesta del Capo del Governo.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), preso atto della differenza di opinioni tra maggioranza e opposizioni sul punto, chiede che quanto meno la formulazione della disposizione sia chiara, in modo da non ingenerare illusioni sull'attribuzione al Presidente della Repubblica di un margine di discrezionalità, nel valutare la richiesta di scioglimento avanzata dal Capo del Governo, margine che in realtà non esiste.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/59, 4.2000/60, 4.2000/61 e 4.2000/62 sono respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 794 E 868 (ELARGIZIONE BENEFICI VITTIME INCURIA)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i documenti trasmessi in relazione alle audizioni informali tenutesi nell'odierno Ufficio di Presidenza sui disegni di legge nn. [793](#) e [868](#) (*Elargizione benefici vittime incuria*) saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.